

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

Progetto preliminare

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del \dots^1 ;

visto il parere del Consiglio federale del ...2,

decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3

- ¹ Ha diritto all'indennità la donna che:
 - c. al momento del parto:
 - 3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

Art. 16c^{bis} Diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

- ¹ Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere riscosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.
- ² Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16*k* capoversi 3 e 4.
- ³ All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16*j* capoverso 3 lettere a–d.

¹ FF ...

² FF ...

³ RS 834.1

Minoranza (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rösti, Rüegger) Art. 16c^{bis}

Stralciare

Titolo prima dell'art. 16i

IIIb. Indennità per l'altro genitore

Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3

- ¹ Ha diritto all'indennità chi:
 - à l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
 - b. Concerne soltanto il testo francese
 - d. al momento della nascita del figlio:
 - 1. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
 - 2. Concerne soltanto il testo tedesco
- ³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.

Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e

- ¹ L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.
- ³ Il diritto all'indennità si estingue:
 - c. se l'altro genitore muore;
 - e. se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sentenza.

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliere

- $^{\rm l}$ L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliere per i giorni di congedo presi.
- ² L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliere.
- ³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana.
- ⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16k^{bis} Diritto dell'altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre

- ¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere supplementari.
- 2 In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.
- ³ Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16*j* capoverso 3 lettere b—e o se viene ripresa l'attività lucrativa.
- ⁴ Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16*j* è interrotto durante la riscossione di indennità giornaliere ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 16kbis, rubrica e cpv. 1 e 4

Indennità per l'altro genitore al decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliere; tali indennità vanno riscosse in giorni consecutivi. Il diritto dell'altro genitore alle indennità giornaliere secondo l'articolo 16*k* capoverso 2 non ancora riscosse si estingue.

Art. 16m, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva

Priorità dell'indennità per l'altro genitore

- ¹ L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:
- ² Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

Art. 20 cpv. 1 lett. c, e ed f

- ¹ In deroga all'articolo 24 LPGA⁴ il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
 - in caso di indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;
 - e. in caso di diritto della madre a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16c^{bis} capoverso 1;
- 4 RS 830.1

⁴ Stralciare

f. in caso di diritto dell'altro genitore a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 20 cpv. 1 lett. e ed f

- e. Stralciare
- f. in caso di indennità dell'altro genitore in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k^{bis} capoverso 3.

Disposizione finale della modifica del ...

Gli articoli $16c^{\text{bis}}$ e $16k^{\text{bis}}$ si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Disposizione finale della modifica del ...

L'articolo $16k^{\text{bis}}$ si applica soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente modifica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁵

Art. 329b cpv. 3 lett. c

- ³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:
 - di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o di un congedo in caso di decesso della madre ai sensi dell'articolo 329g^{bis};

Art. 329f cpv. 3

³ In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

Minoranza (Schläpfer, ...) Art. 329f cpv. 3 3 Stralciare

Art. 329g

- 5. Congedo per l'altro genitore
- a. In generale
- ¹ Ha diritto a un congedo di due settimane:
 - a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
 - b. la lavoratrice che è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio.
- 2 II congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine resta sospeso durante il congedo ai sensi dell'articolo $329g^{\text{bis}}$.
- ³ Il congedo può essere preso in settimane o giorni.

Minoranza (Schläpfer, ...) Art. 329g cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3 Stralciare

5 RS 220

Art. $329g^{bis}$ b. In caso di decesso della madre

- ¹ Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; il congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso della madre.
- ² L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.
- ³ In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'articolo 329f capoverso 2 il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 329gbis cpv. 1, secondo periodo

 1 ... Il diritto dell'altro genitore al congedo secondo l'articolo 329g non ancora preso si estingue.

Art. 335c cpv. 3

³ Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

Art. 336c cpv. 1 lett. cquater e cquinquies

¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

cquater. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;

 $c^{\text{quinquies}}$. durante il congedo di cui all'articolo $329g^{\text{bis}}$;

Minoranza (Schläpfer, ...)

Art. 336c cpv. 1 lett. cquater

cquater. Stralciare

Art. 362 cpv. 1, elemento dell'enumerazione

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 329g (congedo per l'altro genitore);

2. Legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 8 cpv. 3, primo periodo

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324*a* del Codice delle obbligazioni (CO)⁷ oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329*f* CO, del congedo per l'altro genitore giusta l'articolo 329*g* CO o del congedo di assistenza giusta l'articolo 329*i* CO. ...

3. Legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, all'indennità per l'altro genitore o all'indennità di assistenza ai sensi della legge del 25 settembre 1952⁹ sulle indennità di perdita di guadagno.

4. Legge federale del 20 giugno 1952^{10} sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329*f* del Codice delle obbligazioni (CO)¹¹, il congedo per l'altro genitore secondo l'articolo 329*g* CO e il congedo di assistenza secondo l'articolo 329*i* CO.

⁶ RS 831.40

⁷ RS **220**

⁸ RS 832.20

⁹ RS **834.1**

¹⁰ RS **836.1**

¹¹ RS **220**